Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 17 maggio 1956** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 maggio 1956, n. **401.**

Modificazioni all'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 232, concernente disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 232, è così modificato:

« I sanitari, medici, chirurghi o veterinari che per essere stati licenziati od esonerati dal servizio, o dichiarati decaduti da concorsi espletati e vinti, e di conseguenza non nominati nel posto, o non riconfermati nello stesso per cattiva condotta politica o per comportamento contrario al regime fascista, non potettero iscriversi facoltativamente alla Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari di cui all'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ove siano attualmente iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari o vi si iscrivano nei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno chiedere la retrodatazione della iscrizione al 1° gennaio 1938 se il licenziamento, l'esonero dal servizio o la decadenza dal concorso vinto, con conseguente mancata nomina nel posto, per motivi politici, è anteriore al 1° gennaio 1938, e dall'epoca in cui fu preso il provvedimento se esso è posteriore a tale data.

Quando il provvedimento di cui al comma precedente fu anteriore al 1° gennaio 1938, il periodo che va dal giorno in cui esso fu preso al 1° gennaio 1938, è ammesso al riscatto con domanda considerata come fatta allo stesso 1° gennaio 1938.

Per i servizi ammessi a riscatto e resi prima del licenziamento, dell'esonero, della decadenza dal concorso vinto o della mancata nomina nel posto la domanda di riscatto si considera come fatta all'epoca in cui fu preso il provvedimento se questo fu posteriore al 1° gennaio 1938, ed al 1° gennaio 1938, se il provvedimento fu anteriore a questa data.

Qualora la Cassa per le pensioni ai sanitari avesse provveduto a sistemare in modo diverso la posizione assicurativa ai sanitari di cui ai commi precedenti, su richiesta degli interessati dovrà farsi luogo all'applicazione del presente articolo.

Per l'applicazione del presente articolo, i termini di legge per la presentazione della domanda si intendono riaperti per sei mesi decorrenti dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 3 maggio 1956, n. **402**.

Provvedimenti per la celebrazione del decimo anniversario della liberazione nelle scuole della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1955-56 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1960-61, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in apposito capitolo, la somma di lire 100.000.000 per la concessione, in ogni esercizio, di 1000 borse di studio annuali dell'importo di lire 100.000 ciascuna, a favore degli orfani dei caduti in guerra o per causa di guerra e nella lotta di liberazione, che appartengono a famiglie di disagiate condizioni economiche e che seguano, senza demerito, gli studi universitari, secondari, artistici o professionali.

La ripartizione del contingente delle borse stabilito al precedente comma e le modalità per la loro assegnazione saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione.

Art. 2.

E' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, di lire 2.000.000, per la compilazione di un volume sulla resistenza, da pubblicarsi nel decimo anniversario della liberazione, nonchè di un opuscolo, pure sulla resistenza, da distribuirsi nella stessa occasione agli alunni delle scuole della Repubblica.

La stampa del volume e dell'opuscolo sarà effettuata dal Provveditorato generale dello Stato con i fondi a sua disposizione.

Art. 3.

Alla spesa di lire 100.000.000 afferente all'esercizio 1955-56 per l'occorrenza di cui all'art. 1 si provvederà a carico dello stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro, per il detto esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Alla spesa di lire 2.000.000 afferente all'esercizio 1954-55 per l'occorrenza di cui all'art. 2, si provvederà con il fondo di cui al comma precedente.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1956, n. **403**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della S. Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo e di Santa Maria Regina di Vistorta di Cavolano, in comune di Sacile (Udine).

N. 403. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vittorio Veneto, in data 25 gennaio 1955, integrato con dichiarazione del 4 maggio 1955, relativo alla erezione della parrocchia della S. Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo e di Santa Maria Regina di Vistorta di Cavolano, in comune di Sacile (Udine), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 146. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1956, n. **404**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta e San Filippo Neri Confessore, in località Campagna del comune di San Colombano al Lambro (Milano).

N. 404. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lodi in data 25 dicembre 1950, modificato con postilla del 13 dicembre 1955 ed integrato con decreti 1° dicembre 1952 e 31 dicembre 1953, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta e San Filippo Neri Confessore, in località Campagna del comune di San Colombano al Lambro (Milano), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesta omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 145. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1955.

Istituzione di una scuola di ostetricia autonoma in Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, numero 2128, recante l'ordinamento delle scuole di ostetricia e la disciplina giuridica della professione di ostetrica;

Veduto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, che approva il regolamento per le scuole di ostetricia;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Brescia una scuola di ostetricia autonoma a totale carico degli ospedali civili di detta città e annessa agli ospedali medesimi, sotto la vigilanza del Ministro per la pubblica istruzione per il tramite dell'Università di Milano, e di approvare nel contempo l'annessa convenzione stipulata il 24 agosto 1955, per il mantenimento della scuola medesima;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, il Ministro per l'interno e con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1955 è istituita in Brescia una scuola di ostetricia autonoma annessa ed a totale carico degli ospedali civili di detta città, posta sotto la vigilanza del Ministro per la pubblica istruzione per il tramite dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva, limitatamente al periodo di normale validità in essa indicato, l'annessa convenzione stipulata in Milano il 24 agosto 1955 per il mantenimento della predetta scuola di ostetricia. Nessun onere deriverà a carico dello Stato dalla convenzione medesima.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1955

GRONCHI

ROSSI — GAVA — TAMBRONI — TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1956
Registro n. 25 Pubblica istruzione, foglio n. 216

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Convenzione per la istituzione in Brescia di una scuola di ostetricia autonoma

Repertorio n. 120

L'anno millenovecentocinquantacinque e questo giorno 24 del mese di agosto in Milano, presso il rettorato della Università degli studi, via Passione, 12, innanzi a me, dott. Carlo Baccarini fu Pasquale, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Milano, funzionario delegato ai contratti, e alla presenza dei signori Bulgarini dott. Antonio, funzionario Buongiovanni dott. Roberto, funzionario statale, testimoni noti e idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:

da una parte

l'on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco, Rettore magnifico dell'Università degli studi di Milano in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, autorizzato alla stipula della presente convenzione con lettera n. 1767 in data 9 agosto 1955 del predetto Ministero, il quale interviene alla presente convenzione soltanto allo scopo di accertare, agli effetti del disposto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e del regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, la sussistenza dei presupposti giuridici economici e sociali, atti a giustificare e rendere operante l'istituzione di una scuola di ostetricia autonoma in Brescia, senza peraltro che il di lui intervento possa costituire alcun vincolo od acquiescenza diretta o indiretta, a riflessi di carattere finanziario a carico dello Stato, che rimane estraneo, a tale titolo, a qualsiasi impegno contrattuale, e

dall'altra

il sig. comm. Giuseppe Libretti, presidente degli Spedali civili di Brescia, autorizzato alla stipula del presente atto con la deliberazione della Commissione amministratrice dei predetti spedali n. 122 in data 14 gennaio 1955, approvata dall'autorità prefettizia il 31 gennaio 1955, n. 14897;

Premesso:

a) che ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, possono essere istituite scuole autonome di ostetrica nelle città capoluogo di Provincia che non siano sedi di cliniche ostetrico-ginecologiche universitarie, a totale carico di enti o privati che con convenzione assumano l'impegno di far fronte alle relative spese, e che nessun onere, pertanto, deve derivarne a carico dello Stato;

b) La Commissione amministratrice degli spedali civili di Brescia con deliberazione in data 27 febbraio 1953, n. 690/740, superiormente approvata dalle autorità prefettizie il 4 maggio 1953, n. 112, si assume l'impegno di fornire i mezzi necessari per il funzionamento di una scuola autonoma di ostetricia da istituirsi in Brescia;

si addiviene

alla stipula del presente atto tra le parti costituite, ciascuna nella sua espressa qualità e della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, atto che rimane regolato dai seguenti patti e condizioni:

Art. 1.

L'Amministrazione degli spedali civili di Brescia dichiara di assumere a completo suo carico ogni onere e spesa inerente e conseguente al regolare funzionamento della scuola autonoma di ostetricia da istituirsi in Brescia presso gli spedali e da comprendersi fra quelle espressamente previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.

Art. 2.

In particolare, ed in relazione all'obbligazione di cui al precedente articolo, l'Amministrazione degli spedali civili di Brescia assume l'impegno

a) di procedere all'impianto e all'attrezzatura della scuola;

b) di provvedere direttamente al pagamento degli emolumenti dovuti al professore-direttore che, a differenza del rimanente personale assistente, tecnico e subalterno, dovrà far parte dell'organico della scuola e che dovrà, come più sotto verrà specificato, agli effetti del trattamento economico, essere equiparato al grado 8° del gruppo *A* della gerarchia statale;

c) di mettere a disposizione della scuola locali del primo piano del padiglione stesso dove è situato il reparto ostetrico-ginecologico, collegati a questo direttamente con scala interna ed ascensore, previ gli eventuali opportuni adattamenti da effettuarsi d'intesa e d'accordo con l'Amministrazione ospedaliera e quella della scuola.

I locali saranno, sempre d'intesa e d'accordo fra le due Amministrazioni, convenientemente arredati;

d) di apportare, a richiesta del direttore della scuola e dell'Università di Milano, cui è demandata la vigilanza tecnica della scuola, al reparto maternità quei miglioramenti che fossero ritenuti necessari perchè la scuola stessa possa avere a sua disposizione quanto occorre per assolvere nel modo migliore i propri compiti in rapporto alle vigenti disposizioni;

e) di mettere a disposizione della scuola il reparto ostetrico-ginecologico con l'annessa sala neonati e col centro per neonati immaturi, ai quali è preposto personale medico specialistico pediatrico, dando atto che il reparto stesso ha una capacità recettiva di 160 letti equamente ripartiti tra ostetricia e ginecologia.

Art. 3.

L'Amministrazione ospedaliera dichiara che i reparti sanitari suddetti e i mezzi scientifici e didattici messi a disposizione della scuola sono in piena efficienza, decorosi e sufficienti.

Art. 4.

La Direzione della scuola ha a sua disposizione il personale sanitario di assistenza e di servizio addetto, giusta l'apposito regolamento organico degli istituti ospedalieri, al funzionamento tecnico sanitario dei due reparti in cui la Divisione ostetrico-ginecologica si suddivide (reparto ostetrico e reparto ginecologico).

La Direzione della scuola non ha però alcuna ingerenza nell'amministrazione della Divisione ostetrico-ginecologica la cui gestione e il cui funzionamento restano completamente disciplinati dal regolamento e dalle norme deliberate dall'Amministrazione ospedaliera.

Art. 5.

Il ruolo organico del personale della scuola è limitato al solo direttore, il cui trattamento economico e di carriera è determinato dalla tabella annessa alla presente convenzione di cui fa parte sostanziale ed integrante.

Il direttore, agli effetti del trattamento economico è, equiparato al personale statale di grado 8°.

Al direttore saranno estese tutte le norme emanate ed emanande riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del corrispondente grado 8° dell'ordinamento gerarchico dello Stato, in quanto applicabili ai direttori delle scuole autonome di ostetricia.

Il direttore è tenuto ad adempiere gratuitamente il servizio di primario della Divisione ostetrico-ginecologica.

Art. 6.

L'Amministrazione si obbliga a corrispondere annualmente alla scuola, stanziandola sul proprio bilancio fra le spese obbligatorie, la somma necessaria per il pagamento degli assegni al direttore, nonchè, sentito il direttore stesso, quello eventualmente occorrente per la dotazione relativa al funzionamento della scuola stessa.

Qualora, in occasione di miglioramenti economici disposti a favore degli impiegati dello Stato da estendersi anche al direttore, si rendessero necessari provvedimenti finanziari di carattere straordinario, essi dovranno essere opportunamente segnalati dal direttore della scuola all'Amministrazione ospedaliera per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 7.

In conformità dell'art. 14 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, le tasse d'immatricolazione e di iscrizione sono devolute alla scuola e destinate al funzionamento di essa; le sopratasse di esame devono essere erogate in quote eguali, per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici; la tassa di diploma è devoluta all'Erario.

Art. 8.

Fino all'eventuale istituzione, da parte della scuola, del convitto, l'Amministrazione ospedaliera provvederà se possibile, ad accogliere le allieve non dimoranti in città, mediante pagamento di retta corrispondente alle spese vive sostenute.

Ad ogni modo curerà che abbiano alloggio le allieve durante i turni di pernottamento.

Art. 9.

In corrispettivo degli obblighi assunti, l'Amministrazione ospedaliera avrà diritto di nominare un suo rappresentante nel Consiglio di amministrazione della scuola.

Art. 10.

L'Amministrazione, il funzionamento della scuola, lo stato giuridico del direttore sono rispettivamente regolati dalle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e nel regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, e dalle eventuali future norme che in proposito dovessero essere emanate.

Art. 11.

La convenzione ha la durata di un decennio a decorrere dalla data della sua approvazione e si intende prorogata di uguale periodo, in mancanza di formale preavviso da parte di uno dei contraenti da notificarsi all'altro almeno un anno prima della scadenza.

Art. 12.

Verificandosi la chiusura della scuola tutto il materiale in dotazione alla stessa, passerà in proprietà dell'Amministrazione ospedaliera.

Art. 13.

Per quanto non previsto dalla convenzione viene fatto richiamo alle disposizioni previste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e dal regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, per le scuole autonome di ostetricia.

Art. 14.

Fanno parte integrante della convenzione la tabella organica del personale della scuola limitato al solo direttore e il piano finanziario per il pagamento degli emolumenti al direttore stesso per il decennio di durata della convenzione.

Art. 15.

Per il disposto dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la convenzione, per quanto concerne le tasse di bollo e di registro, è soggetta alle disposizioni stabilite per gli atti e contratti stipulati nell'interesse dello Stato.

TABELLA *A*

Tabella organica
della scuola autonoma di ostetricia di Brescia

Numero dei posti 1; qualifica: direttore professore; parificazione gerarchica: gruppo *A*, grado 8°; stipendio base annuo lordo: L. 458.880; 1° aumento periodico: L 468.480; 2° aumento periodico: L 478.080; anni richiesti per ciascun aumento: 4.

Al professore-direttore verranno corrisposte le indennità di carovita e di funzione, nonchè il premio giornaliero di presenza e la tredicesima mensilità nei limiti, con le norme e alle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato.

TABELLA *B*

Piano finanziario della spesa annua per il pagamento degli emolumenti al professore-direttore della scuola autonoma di ostetricia di Brescia in base alla tabella A *annessa alla convenzione, per il decennio di durata della convenzione stessa:*

Numero dei posti 1; qualifica: professore; parificazione gerarchica: gruppo *A*, grado 8°; emolumenti annui L. 923.970; allegato: 1.

ALLEGATO 1

Professore-direttore grado 8°, *gruppo* A:

Assegno pensionabile:

a) Stipendio del 1° anno	L.	458.880	base
» » 2° »	»	458.880	»
» » 3° »	»	458.880	»
» » 4° »	»	458.880	»
» » 5° »	»	468.480	1° aumento
» » 6° »	»	468.480	»
» » 7° »	»	468.480	»
» » 8° »	»	468.480	»
» » 9° »	»	478.080	2° aumento
» » 10° »	»	478.080	»
Totale .	L	4.665.600	

Medio stipendio (L 4.665.600 10)	L.	466.560
b) indennità carovita con una media di 2 quote complementari per persona a carico	»	224.400
c) 13ª mensilità (media)	»	50.000
d) premio di presenza (media gg. 330) .	»	67.650
e) indennità di funzione .	»	114.960
Totale spesa annua .	L.	923.970

Giuseppe MENOTTI DE FRANCESCO
Giuseppe LIBRETTI fu Armando
Antonio BULGARINI di Edoardo, teste
dott. Carlo BACCARINI

Registrato a Milano atti pubblici il 25 agosto 1955, n. 6382, mod. 1, vol. 1094, esatte lire esente.

Il procuratore superiore reggente
Celestino DE LISIO

E' copia autentica conforme all'originale conservata nel Repertorio dei contratti dell'Università degli studi di Milano.

Milano, addì 26 agosto 1956

L'ufficiale rogante: dott. Carlo BACCARINI

(Timbro dell'Università
degli studi di Milano)

(2219)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1955.

Estensione dell'assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali agli allievi telefonisti ed allievi meccanici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 4, lettera e) del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147;

Decreta:

Articolo unico.

Gli allievi telefonisti e gli allievi meccanici dei corsi pratici di istruzione istituiti presso i servizi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono ammessi a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1955

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1956
Registro n. 10 Lavoro e previdenza, foglio n. 284. — BAGNOLI

(2216)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1956.

Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1, comma secondo, della legge 29 dicembre 1955, n. 1342, relativo a provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì;

Vista la lettera n. 5778 in data 7 marzo 1956 dell'ispettore compartimentale dell'agricoltura per l'Emilia e la Romagna;

Ritenute meritevoli di accoglimento le proposte in essa formulate;

Decreta:

I sussidi nelle spese occorrenti per la riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di proprietà privata danneggiati dal terremoto verificatosi il 4 luglio 1952 in provincia di Forlì, di cui alla legge citata nelle premesse, possono essere concessi limitatamente al territorio dei seguenti comuni: Rocca San Casciano, Premilcuore, Santa Sofia, Civitella di Romagna, Galeata, Portico e San Benedetto, Dovadola, Predappio e Meldola.

Roma, addì 14 marzo 1956

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(2220)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1956.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza presentate dalla « Compagnia anonima di assicurazione di Torino », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società di assicurazione « Compagnia anonima di assicurazione di Torino », con sede in Torino intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni particolari di polizza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza presentate dalla « Compagnia anonima di assicurazione di Torino », con sede in Torino, per le assicurazioni collettive stipulate a garanzia delle indennità dovute, a norma di legge, agli impiegati privati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego.

Roma, addì 23 aprile 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1965)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1956.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 maggio 1950, con il quale il sig. avv. Ezio Di Clemente venne confermato presidente ed il sig. dott. Angelo Di Rocco venne nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino;

Considerato che i predetti a norma dello statuto aziendale scadono di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1955, per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv Giuseppe Zugaro De Matteis ed avvocato Giuseppe Ciancarelli sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, con sede in Pescara, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

(2256)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1956.

Revòca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Terlizzi, con sede in Terlizzi (Bari), e messa in liquidazione dell'azienda stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista l'istanza del Commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Terlizzi (Bari), volta ad ottenere la messa in liquidazione del Monte stesso con la procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII capo III del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Terlizzi, con sede in Terlizzi (Bari) e lo stesso è posto in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

(2265)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1956.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XVII Fiera di Messina campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVII Fiera di Messina campionaria internazionale » che avrà luogo a Messina dal 10 al 24 agosto 1956, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 5 maggio 1956

Il Ministro: CORTESE

(2217)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « fisica sperimentale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di « fisica sperimentale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2277)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio generale irriguo di Avio », con sede nel comune di Avio (Trento).

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1956, registro n. 10, foglio n. 255, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio generale irriguo di Avio », con sede nel comune di Avio (Trento), è stato ampliato raggiungendo complessivamente l'estensione di Ha. 412.31.68.

(2152)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario fra utenti delle acque dell'Alto Alpone e affluenti, con sede nel comune di San Giovanni Ilarione (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 15934, in data 8 maggio 1956, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario fra utenti delle acque dell'Alto Alpone e affluenti, con sede nel comune di San Giovanni Ilarione (Verona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 31 maggio 1942 e confermato nell'adunanza del 24 maggio 1953.

(2153)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario delle acque di irrigazione di Villair e Villefranche, con sede nel comune di Quart, frazione Villair (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1956, registro n. 20, foglio n. 253, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario delle acque di irrigazione di Villair e Villefranche, con sede nella frazione Villair del comune di Quart (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Rosset Amato fu Camillo, presidente;

Champier geom. Michele di Maggiorino, vice presidente;

Lugon Casimiro fu Fedele, Bechaz Luigi fu Pietro, Vevey Eberto fu Lorenzo, Fey Emilio fu Giovanni Battista, Vevey Michele fu Lorenzo, Apeze Vittorino fu Michele e Rosset Dante fu Adolfo, membri.

(2110)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in provincia di Caserta

Decreto interministeriale 8 febbraio 1956, n. 2297/80 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze, col quale è stata trasferita dal Demanio pubblico, al patrimonio dello Stato una zona di terreno riportata al foglio n. 163, particella n. 140 del catasto di Sessa Aurunca (Caserta) della estensione di mq. 1240, a suo tempo espropriata per l'esecuzione di opere nella bonifica del Pantano di Sessa (Caserta).

(2222)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di L'Aquila (sezione di Paganica)

Con decreto Ministeriale in data 3 febbraio 1956, numero 70240/7404, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al sig. Morelli Dante fu Adamo, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » in L'Aquila (sezione di Paganica), estesa mq. 166, riportata nel catasto alla particella n. 201 (parte) del foglio di mappa n. 41 e nella planimetria del tratturo con il n. 201-*b*.

(2112)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Foggia

Con decreto Ministeriale in data 3 febbraio 1956, numero 66976/7094, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione alla signora Iori Eva di Domenico in De Nittis della zona demaniale facente parte del tratturello « Foggia-Ascoli-Lavello », in Foggia, estesa mq. 472, riportata nel catasto fabbricati al foglio di mappa n. 96 e contrassegnata nella planimetria del tratturo con la lettera *A*.

(2111)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Ruoli di anzianità del personale

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero del commercio con l'estero secondo la situazione al 1° gennaio 1956.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati al Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2234)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Belluno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 4456, in data 5 maggio 1956 l'ing. Teresio Gazzera è stato riconfermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Belluno.

(2154)

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 4738, in data 5 maggio 1956 il sig. Carlo Minciotti è stato riconfermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo.

(2155)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « O.A.S.I. », con sede in Roma, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1956, la Società cooperativa di produzione e lavoro « O.A.S.I. », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Olinto De Vita in data 24 aprile 1951, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Di Stefano Antonio.

(2158)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « La rurale », con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1956, la Società cooperativa agricola « La rurale », con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), costituita con atto del notaio Catalano Riccardo di Napoli, in data 13 agosto 1944, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato liquidatore il sig. Gioacchino Rossi.

(2159)

Scioglimento della Società cooperativa « Consorzio produttori latte », con sede in Pontevico (Brescia), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1956, la Società cooperativa « Consorzio produttori latte », con sede in Pontevico (Brescia) costituita con atto del notaio dott. Tullio Zani, in data 4 settembre 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato liquidatore il rag. Sportoletti Giuseppe.

(2160)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Alba novella », con sede in Pomezia, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1956, la Società cooperativa di consumo « Alba novella », con sede in Pomezia, costituita in data 19 dicembre 1948 con atto del notaio dott. Domenico Antonio Novello è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato liquidatore il dott. Gabriele Cavallari.

(2161)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo fra lavoratori, con sede in Piadena, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1956, è stato sciolto, ai sensi dell'articolo 2543 Codice civile, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo fra lavoratori, con sede in Piadena, costituita con atto in data 22 luglio 1945 del dott. Amelio Ferragni, notaio in Cremona, ed è stato nominato commissario governativo il dott. Emilio Gnocchi.

(2162)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa edilizia « Salus », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1956, i poteri conferiti al prof. Guido Palazzolo, commissario della Società cooperativa edilizia « Salus », con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 31 agosto 1956.

(2164)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

Corso dei cambi del 16 maggio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,80	—	624,81	624,80	—	624,80	624,80	624,80	624,80	624,81
$ Can.	630,25	—	630,50	630 —	—	630 —	630,0625	630,375	630,375	630,25
Fr. Sv. lib.	145,80	—	145,80	145,77	—	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,50	—	90,50	90,49	—	90,50	90,50	90,50	90,50	90,55
Kr. N.	87,78	—	87,83	87,78	—	87,77	87,80	87,78	87,78	87,80
Kr. Sv.	120,59	—	120,65	120,60	—	120,58	120,60	120,59	120,59	120,60
Fol.	164,48	—	164,55	164,49	—	164,45	164,49	164,49	164,49	164,50
Fr. B.	12,57	—	12,575	12,5725	—	12,57	12,575	12;57065	12,57	12,575
Fr. Fr.	178,25	—	178,31	178,29	—	178,22	178,30	178,25	178,25	178,30
Fr. Sv. acc.	143,10	—	143,14	143,17	—	143,07	143,17	143,11	143,11	143,16
Lst.	1756,50	—	1768,875	1757 —	—	1756 —	1757,25	1756,50	1756,50	1757 —
Dm. occ.	149,67	—	149,70	149,70	—	149,66	149,60	149,67	149,64	149,70

Media dei titoli del 16 maggio 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,75
Id. 3,50 % 1902	58,85
Id. 5 % 1935	90,30
Redimibile 3,50 % 1934	79,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,90
Id. 5 % 1936	94,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1956

1 dollaro USA.	624,80
1 dollaro Can.	630,031
1 Fr. Sv. lib.	145,785
1 Kr. Dan.	90,495
1 Kr. Norv.	87,79
1 Kr. Sv.	120,60
1 Fol.	164,49
1 Fr. bel.	12,574
100 Fr. Fr.	178,295
1 Fr. Sv. acc.	143,17
1 Lst.	1757,125
1 Marco ger.	149,695

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Danieli Angelo fu Luigi, già esercente in Gallarate, via A. Cadolini, 4.
Tali marchi erano contrassegnati col n. 57-VA.

(2224)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Terlizzi, con sede in Terlizzi.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 4 maggio 1956, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Terlizzi (Bari) e mette lo stesso in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Considerato che occorre procedere alla nomina degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Alfredo Zallone di Raffaele è nominato commissario liquidatore ed i signori avv. Carlo Abbruzzese fu Domenico, dott. Lucio Riccardi fu Riccardo e dott. Domenico Pastore di Francesco sono nominati componenti il Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Terlizzi, con sede in Terlizzi (Bari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme regolanti la liquidazione coatta, indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1956

Il Governatore: MENICHELLA

(2266)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo e del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Perugia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 1° febbraio 1956, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Perugia;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dei magistrati Vallerani dott. Carlo e Soggiu dott. Giuseppe, rispettivamente, presidente effettivo e presidente supplente, poichè il primo è stato trasferito, per promozione, in altra sede e il secondo, per ragioni di servizio non può assolvere l'incarico conferitogli;

Decreta:

Il dott. Melfi Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Perugia e il dott. Mezzacane Francesco, presidente di sezione del Tribunale di quella città, sono nominati, rispettivamente, presidente effettivo e presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte di appello, in sostituzione dei magistrati Vallerani dott. Carlo e Soggiu dott. Giuseppe.

Roma, addì 30 marzo 1956

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1956
Registro n. 11 Grazia e giustizia, foglio n. 88. — FLAMMIA

(2236)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi nazionali a premi per l'aumento della produttività agricola per l'annata agraria 1955-1956

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta l'opportunità di stimolare, attraverso l'espletamento di concorsi a premi, l'aumento della produttività agricola, con riguardo anche alle realizzazioni d'ordine sociale;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Sono indetti per l'annata agraria 1955-56 i seguenti concorsi per l'aumento della produttività agricola:

I. - Concorso a premi tra le aziende agricole

Art. 1.

Il concorso ha lo scopo di premiare le aziende che abbiano conseguito i migliori risultati tecnico-economico-sociali.

Esso consta di « gare provinciali tra piccole aziende », di « gare regionali o compartimentali tra medie e grandi aziende » e di una « gara nazionale tra piccole, medie e grandi aziende ».

Ciascuna gara si articola in due sezioni, aziende ad indirizzo ordinario; aziende ad indirizzo specializzato.

Art. 2.

Al concorso non possono partecipare le aziende agricole gestite da uffici statali o appartenenti ad enti pubblici che fruiscano, in via continuativa, di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato.

Per essere ammessa al concorso l'azienda deve avere, a giudizio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, una consistenza sufficiente per vedervi configurata una organizzazione tecnico-economica di apprezzabile rilievo.

L'azienda partecipa al concorso nella sua intierezza di costituzione e di esercizio. E' consentita la contemporanea partecipazione di più aziende gestite dallo stesso imprenditore, purchè ognuna di esse costituisca una entità ad ordinamento autonomo.

Art. 3.

Sono escluse dalla partecipazione sia alle gare provinciali che alle gare regionali o compartimentali le aziende che, nella rispettiva Sezione e categoria, abbiano conseguito il primo premio nelle gare provinciali dei concorsi tra le aziende agricole relativi alle annate agrarie 1953-54 e 1954-55.

Art. 4.

La domanda di partecipazione sia alle « gare provinciali » che alle « gare regionali o compartimentali » deve essere presentata, dal conduttore dell'azienda, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della Provincia territorialmente competente non oltre il 30 maggio 1956. Per la Regione autonoma della Valle d'Aosta, all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Nel caso di aziende ricadenti in due o più Provincie limitrofe, la iscrizione sarà fatta nella Provincia in cui gravita maggiormente l'economia dell'azienda.

Il conduttore deve specificare, nella domanda, in quale delle due Sezioni intende concorrere; l'attribuzione definitiva dell'azienda all'una od all'altra delle due sezioni è tuttavia di spettanza della Commissione giudicatrice delle « gare provinciali ».

Art. 5.

Agli effetti della ripartizione delle aziende secondo la giacitura valgono i seguenti limiti altimetrici fino a 300 metri sul livello del mare per la pianura; da oltre 300 e fino a 600 metri per la collina; da oltre 600 metri per la montagna.

Nel caso di aziende ricadenti in più categorie di giacitura vale il concetto della prevalenza.

Ove la classificazione in base all'altitudine non rispondesse alla realtà ambientale, l'Assessorato regionale dell'agricoltura o l'Ispettorato agrario compartimentale, su motivata proposta della Commissione giudicatrice delle gare provinciali può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, stabilire che l'attribuzione delle aziende sia fatta anche in funzione degli specifici caratteri che l'economia agricola assume nelle zone di ubicazione delle aziende classificande ove detti caratteri siano tali da definire in termini inconfondibili l'agricoltura propria della pianura o della collina o della montagna.

La classificazione per ampiezza sarà effettuata sulla base delle forze di lavoro normalmente impiegate nell'azienda.

In particolare è considerata:

piccola azienda nel caso di conduzione diretta, di colonia parziaria o di compartecipazione, quella che impiega normalmente, per l'esercizio della conduzione agricola, la mano d'opera della sola famiglia coltivatrice ovvero, in caso diverso, quella che impiega mediante, nell'intero anno, non più di cinque unità lavorative (fino a 1400 giornate);

media azienda, quella che impiega normalmente, comprese le forze lavorative dell'imprenditore e dei suoi familiari, mano d'opera corrispondente al lavoro continuativo da oltre cinque fino al massimo di venticinque unità lavorative (da oltre 1400 a 7000 giornate);

grande azienda, quella che, alla stregua dei criteri innanzi esposti, non può essere compresa tra le piccole e le medie aziende.

Le piccole aziende di nuova costituzione a seguito della riforma fondiaria o dell'applicazione delle leggi sulla formazione della piccola proprietà contadina formano categoria a se stante, senza distinzione in categoria di giacitura (pianura, collina, montagna).

Art. 6.

Gare provinciali tra piccole aziende.

Alle gare provinciali possono partecipare soltanto le piccole aziende comprese quelle costituitesi a seguito della riforma fondiaria e in applicazione delle leggi per la formazione della piccola proprietà contadina.

Nelle gare provinciali le aziende limitatamente a quelle della prima Sezione ed escluse quelle di cui all'ultimo comma del precedente art. 5, saranno distinte in aziende di pianura, di collina e di montagna.

La classificazione delle aziende, agli effetti dell'assegnazione dei premi, è fatta, distintamente per le due Sezioni, con il metodo dei punti, riservando punti 50 all'organizzazione

considerata nel suo complesso, punti 10 ai rendimenti unitari e punti 40 alle realizzazioni conseguite dalle aziende nei settori e nelle specializzazioni che nelle singole Provincie si intendono stimolare ai fini della produttività.

La determinazione dei predetti settori e la ripartizione tra questi dei 40 punti verranno fatte dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e saranno rese note agli agricoltori nell'apposito manifesto.

Le somme a disposizione dei singoli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per l'assegnazione dei premi nella gara provinciale sono quelle indicate nell'annessa tabella *A*.

La fissazione dei premi è fatta dall'Ispettorato provinciale avuto riguardo alla importanza che nella Provincia rivestono le aziende in funzione dell'indirizzo produttivo (specializzato, non specializzato) e della giacitura (di pianura, di collina, di montagna).

Art. 7.

La gara provinciale è espletata e giudicata da una Commissione composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, da un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura o dell'Ispettorato compartimentale agrario, e da altri tre membri nominati dal prefetto e da scegliere tra tecnici agricoli della Provincia.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La Commissione giudicatrice può delegare l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ad effettuare, a mezzo dei propri funzionari tecnici, constatazioni ed accertamenti nelle aziende partecipanti alla gara; in base alle risultanze di dette constatazioni ed accertamenti, la Commissione, qualora ravvisi nell'azienda concorrente deficienze di notevole rilievo con riferimento ai vari aspetti dell'organizzazione aziendale, può decidere senz'altro la esclusione della azienda dall'attribuzione dei premi.

La Commissione giudicatrice della gara provinciale ha quale termine di tempo massimo, per l'espletamento del suo compito, il 31 ottobre 1956.

Entro il 30 novembre 1956, il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella sua qualità di presidente della Commissione giudicatrice, farà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale della produzione agricola, la relazione sullo svolgimento della gara, la graduatoria di merito con l'assegnazione di premi, le schede delle aziende alle quali è stato aggiudicato, nelle singole categorie di giacitura (pianura, collina, montagna) per la prima Sezione, il primo premio, nonchè le schede delle aziende alle quali è stato attribuito il primo premio rispettivamente, nella seconda Sezione e nella categoria, a se stante dalle aziende di riforma e della piccola proprietà contadina.

Graduatoria ed assegnazione dei premi diverranno definitive soltanto dopo l'approvazione ministeriale.

Art. 8.

Gare regionali o compartimentali.

Alle gare regionali o compartimentali possono partecipare soltanto le medie e grandi aziende.

Nelle gare regionali o compartimentali le aziende della prima Sezione saranno distinte in aziende di pianura, di collina e di montagna e, per ciascuna zona, in medie e grandi aziende; quelle della seconda Sezione saranno distinte soltanto in medie e grandi aziende.

Ai fini dell'assegnazione dei premi, saranno prese in considerazione per ogni Sezione e categoria di ampiezza e per ogni categoria di giacitura ove prevista ai sensi del precedente comma, le tre aziende ritenute più meritevoli in ciascuna Provincia a seguito di istruttoria dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e su decisione della Commissione giudicatrice della gara provinciale fra le piccole aziende.

Le schede relative alle tre aziende più meritevoli per ciascuna Sezione e categoria debbono essere trasmesse all'Assessorato regionale od all'Ispettorato compartimentale a cura del presidente della Commissione della gara provinciale entro il 15 agosto 1956.

La classificazione delle aziende, ai fini della formazione della graduatoria è fatta, distintamente per le due Sezioni, con il metodo dei punti, riservando punti 50 all'organizzazione dell'azienda considerata nel suo complesso, punti 10 ai rendimenti unitari e punti 40 alle realizzazioni conseguite nei settori e nelle specializzazioni che nelle singole regioni o compartimenti si intendono stimolare ai fini della produttività.

La determinazione dei predetti settori e la ripartizione tra questi dei 40 punti verranno fatte dall'Assessorato regionale o dall'Ispettorato compartimentale e saranno rese note agli agricoltori nell'apposito manifesto.

Le somme a disposizione dei singoli Assessorati regionali od Ispettorati compartimentali per la istituzione dei premi nella gara regionale o compartimentale sono quelle indicate nell'annessa tabella *B*.

La fissazione dei premi verrà fatta, dall'Assessorato regionale o dall'Ispettorato compartimentale, avuto riguardo alla importanza che nella regione o compartimento rivestono le aziende in funzione dell'indirizzo produttivo, della giacitura e della ampiezza.

Art. 9.

La Commisione giudicatrice della gara regionale o compartimentale è composta dall'Assessore regionale dell'agricoltura o dall'Ispettore compartimentale agrario, che la presiede, e da quattro membri nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Assessorato regionale o l'Ispettorato compartimentale, da scegliere tra tecnici agricoli della Regione o del Compartimento.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario tecnico dell'Assessorato o dell'Ispettorato compartimentale.

Per constatazioni ed accertamenti connessi all'istruttoria della gara, la Commissione può operare scissa in sottocommissioni e delegare anche qualcuno dei suoi componenti ad eseguire rilievi particolari con l'assistenza dei tecnici dell'Ispettorato compartimentale agrario.

Entro e non oltre il 31 dicembre 1956, l'Assessore regionale dell'agricoltura o l'Ispettore compartimentale agrario, nella sua qualità di presidente della Commissione giudicatrice della gara regionale o compartimentale, farà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale della produzione agricola, relazione sullo svolgimento della gara, con le proposte di graduatoria e di assegnazione dei premi, accompagnandole con le schede di tutte le aziende premiate nella gara.

Graduatoria ed assegnazione di premi diverranno definitive soltanto dopo l'approvazione ministeriale.

Art. 10.

Bandi di concorso.

I bandi di concorso delle « gare provinciali » e delle « gare regionali o compartimentali » saranno portati a conoscenza degli agricoltori con un unico manifesto, firmato dall'Assessore dell'agricoltura o dall'ispettore compartimentale e dall'ispettore provinciale, il quale ne curerà la diffusione nella Provincia, trascorsi quindici giorni dall'invio di esso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale della produzione agricola.

Art. 11.

Gara nazionale.

Alla gara nazionale sono ammesse le aziende che nelle « gare provinciali » e nelle « gare regionali o compartimentali » abbiano conseguito, nella rispettiva Sezione e categoria, il primo premio.

Nella gara nazionale la classificazione delle aziende, agli effetti dell'assegnazione dei premi, è fatta distintamente per le due Sezioni, con il metodo dei punti, riservando punti 60 all'organizzazione dell'azienda considerata nel suo complesso, punti 30 ai rendimenti unitari e punti 10 alle realizzazioni conseguite nel complesso dei settori che, nelle singole Provincie e Regioni o Compartimenti, si è inteso stimolare ai fini dell'aumento della produttività.

I premi previsti per la gara nazionale sono quelli indicati nell'annessa tabella *C*.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice della gara nazionale è composta dal direttore generale della Produzione agricola, che la presiede, dal direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli, dal presidente della Sezione coltivazioni erbacee ed arboree del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e da cinque membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, dei quali uno in rappresentanza dei conduttori di aziende agricole, uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, uno in rappresentanza dei coloni e compartecipanti e due in rappresentanza dei tecnici agricoli.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della produzione agricola.

Art. 13.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può in ogni momento disporre indagini ed accertamenti per assicurarsi della esatta interpretazione ed applicazione delle norme regolatrici del concorso.

Art. 14.

E' in facoltà delle Commissioni giudicatrici delle « gare provinciali » e « gare regionali o compartimentali » di destinare l'importo dei premi non assegnati in una determinata categoria di giacitura o di ampiezza alla istituzione di premi aggiunti in altre categorie della stessa gara, anche se appartenenti ad altra Sezione quando figurino in esse delle aziende particolarmente meritevoli che resterebbero altrimenti escluse dal riconoscimento.

L'economia derivante da premi non assegnati non può essere utilizzata per aumentare l'importo dei premi previsti dai bandi di concorso.

Nelle « gare provinciali » e nelle « gare regionali o compartimentali » non è ammessa per il primo premio, nelle rispettive Sezioni e categorie, la classificazione « ex æquo ».

Art. 15.

Qualora l'azienda premiata si sia avvalsa di un direttore tecnico, il conduttore della medesima deve corrispondergli un quinto dell'importo del premio o dei premi conseguiti.

Nel caso di azienda condotta, in tutto o in parte, a colonia parziaria o in compartecipazione, il premio, dedotta la quota spettante al direttore tecnico, deve essere ripartito con i coloni e compartecipanti nello stesso rapporto di divisione dei prodotti. Se esistono più coloni e compartecipanti, la ripartizione della quota ad essi spettante viene fatta in ragione della superficie delle coltivazioni cui il colono o compartecipante singolarmente attende.

2. - Concorso nazionale a premi tra gli inventori

Art. 16.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, a giudizio della Commissione, nel periodo 1° ottobre 1955-30 settembre 1956, siano pervenuti, con il loro spirito inventivo, a realizzazioni concrete, suscettibili di determinare un apprezzabile miglioramento della produttività agricola anche attraverso riduzioni dei costi di produzione.

I premi conferibili sono quelli di cui alla allegata tabella *D*.

I concorrenti debbono far pervenire, non più tardi del 31 ottobre 1956, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, domanda in carta legale corredata della documentazione e degli elementi atti a dimostrare l'importanza e i vantaggi della realizzazione.

Per la Regione autonoma della Valle d'Aosta le domande debbono pervenire all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione stessa.

Art. 17.

La domanda, accompagnata da relazione dell'Assessorato della Valle d'Aosta o dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, intesa a porre in rilievo, ai fini del concorso, il carattere e l'importanza pratica della realizzazione, sarà trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, entro il 30 novembre 1956.

Art. 18.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore generale della Produzione agricola, che la presiede, dal direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli e da tre membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della produzione agricola.

La Commissione, nel formare la graduatoria di merito, può proporre di non assegnare o suddividere i premi di cui alla tabella *D*.

L'elenco dei concorrenti prescelti per l'assegnazione dei premi viene approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

3. - Concorso nazionale a premi per iniziative provinciali

Art. 19.

Al concorso sono ammessi gli enti e le associazioni che nel periodo 1° ottobre 1955-30 settembre 1956, abbiano, a giudizio della Commissione, realizzato una iniziativa di carattere duraturo, di particolare importanza per il miglioramento della produttività agricola della Provincia.

I premi conferibili sono quelli di cui alla allegata tabella *E*.

Art. 20.

I concorrenti debbono far pervenire, entro il 30 ottobre 1956, all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, o all'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio, domanda in carta legale corredata della documentazione e degli elementi atti a dimostrare l'importanza e i vantaggi della realizzazione.

Art. 21.

La domanda, corredata da una relazione dell'Assessorato dell'agricoltura o dell'Ispettorato agrario compartimentale intesa a porre in rilievo, ai fini del concorso, il carattere e l'importanza della realizzazione, sarà trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, entro il 30 novembre 1956.

Art. 22.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta dal direttore generale della Produzione agricola, che la presiede, dal direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli e da tre membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della produzione agricola.

La Commissione, nel formare la graduatoria di merito può proporre di non assegnare o suddividere i premi di cui alla tabella *E*.

L'elenco dei concorrenti prescelti per l'assegnazione di premio viene approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

4. - Concorso nazionale a premi per attività di divulgazione a mezzo della stampa ai fini dell'aumento della produttività agricola.

Art. 23.

Il concorso ha lo scopo di premiare coloro che, con articoli e note pubblicate nel periodo 1° ottobre 1955-30 settembre 1956, si siano particolarmente distinti nell'attività di divulgazione a mezzo della stampa illustrando pratiche tecniche e metodi di coltivazione e di allevamento, ritrovati, sistemi organizzativi e mezzi strumentali, idonei a favorire l'aumento della produttività agricola.

Il concorso si articola in due Sezioni di cui

la prima riservata agli iscritti all'albo dei giornalisti (professionisti e pubblicisti) che abbiano pubblicato una serie di articoli e note su quotidiani o periodici di informazione;

la seconda riservata a coloro che abbiano pubblicato una serie di articoli e note su periodici di carattere tecnico-agricolo.

Ciascun concorrente può partecipare soltanto ad una delle due Sezioni in cui si articola il concorso; è ammessa, comunque, l'eventuale presentazione di articoli e note riferentesi anche all'altra Sezione, per dar modo al concorrente di documentare, in maniera più completa, l'attività da esso svolta a mezzo della stampa ai fini dell'aumento della produttività agricola.

I premi conferibili sono quelli indicati nell'allegata tabella *F*.

La Commissione giudicatrice del concorso ha la facoltà di proporre una distinzione a favore del quotidiano che abbia dato il più concreto contributo alla divulgazione agricola, mediante la pubblicazione di rubriche, articoli e note interessanti la produttività in agricoltura.

Art. 24.

I concorrenti debbono far pervenire, entro il 31 ottobre 1956, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, la domanda in carta legale, corredata da due copie di ciascun quotidiano o periodico ove siano stati pubblicati gli articoli o le note. Entro la stessa data i quotidiani debbono far pervenire la domanda corredata della relativa documentazione.

I concorrenti alla prima Sezione debbono accludere un certificato da cui risulti l'iscrizione all'albo dei giornalisti.

Per gli scritti siglati o firmati con pseudonimo deve essere fornita l'attestazione di identità da parte del direttore del quotidiano o del periodico.

Art. 25.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta dal direttore generale della Produzione agricola, che la presiede, dal direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli, e da tre membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della produzione agricola.

La Commissione, nel formare la graduatoria di merito, ha facoltà di proporre di non assegnare o suddividere i premi di cui alla tabella *F* e di destinare l'importo dei premi non assegnati alla istituzione di premi aggiunti nella stessa Sezione o nell'altra, quando figurino in esse concorrenti meritevoli che resterebbero altrimenti esclusi dal riconoscimento.

Il Ministro: COLOMBO

TABELLA *A*

Somma assegnata per i premi delle gare provinciali a ciascuna delle sottoindicate Provincie per l'importo complessivo di L. 290.700.000.

Provincie di Bari, Cagliari, Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Foggia, Nuoro, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Sassari, Torino, Udine: L. 5.000.000.

Provincie di Agrigento, Alessandria, L'Aquila, Catania, Campobasso, Salerno: L 4.500.000.

Provincie di Bologna, Bolzano, Enna, Brescia, Firenze, Grosseto, Lecce, Matera, Messina, Pavia, Reggio Calabria, Siena, Siracusa, Taranto, Trapani, Trento, Treviso, Verona, Viterbo: L 3.500.000.

Provincie di Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Belluno, Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Chieti, Ferrara, Forlì, Frosinone, Latina, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pesaro, Pescara, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Teramo, Terni, Venezia, Vercelli, Vicenza: L. 2.800.000.

Provincie di Ancona, Asti, Benevento, Bergamo, Cremona, Napoli, Novara, Pisa, Ragusa, Rovigo, Sondrio: L. 2.500.000.

Provincie di Como, Livorno, Lucca, Varese: L. 2.000.000.

Provincie di Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Massa Carrara, Pistoia, Savona: L. 1.500.000.

TABELLA *B*

Somme assegnate per i premi nelle gare regionali e compartimentali alle Regioni autonome ed ai Compartimenti sottoindicati per l'importo complessivo di L 83.500.000.

	Premi per le gare tra aziende ad indirizzo specializzato e non Lire
Regioni autonome:	
Sardegna	3.000.000
Sicilia	8.500.000
Trentino-Alto Adige	2.500.000
Valle d'Aosta	2.000.000
Compartimenti:	
Abruzzi e Molise	4.500.000
Basilicata	2.000.000
Calabria	3.000.000
Campania	4.500.000
Emilia	7.000.000
Lazio	4.500.000
Liguria	4.000.000
Lombardia	7.500.000
Marche	4.000.000
Piemonte	5.500.000
Puglie	4.500.000
Toscana	7.500.000
Umbria	2.000.000
Veneto	7.500.000
TOTALE	83.500.000

TABELLA *C*

Premi della gara nazionale per le sezioni e categorie considerate per l'importo complessivo di L. 63.700.000

Grandi aziende:		
1° grado n. 1 di		L. 2.500.000
2° » » 1 di		» 1.500.000
3° » » 1 di		» 1.000.000
Medie aziende:		
1° grado n. 2 di	L. 1.250.000	» 2.500.000
2° » » 2 di	» 750.000	» 1.500.000
3° » » 2 di	» 500.000	» 1.000.000
Piccole aziende:		
1° grado n. 3 di	» 1.000.000	» 3.000.000
2° » » 3 di	» 500.000	» 1.500.000
3° » » 3 di	» 250.000	» 750.000
Premi n. 18 per complessive		L. 15.250.000
Totale premi per le tre categorie (pianura, collina, montagna) della 1ª Sezione e per le categorie della 2ª Sezione n. 72 per complessive		L. 61.000.000
Premi nella gara nazionale tra aziende di riforma e piccola proprietà contadina:		
1° grado n. 3 di	L. 500.000	» 1.500.000
2° » » 3 di	» 250.000	» 750.000
3° » » 3 di	» 150.000	» 450.000
Totale premi gara nazionale n. 81 per complessive		L. 63.700.000

TABELLA *D*

Concorso nazionale a premi tra gli inventori con premi per l'importo di L. 5.000.000

TABELLA DEI PREMI

N. 1 premio di L. 1.000.000	L. 1.000.000
N. 2 premi di » 750.000 ciascuno	» 1.500.000
N. 5 premi di » 500.000 »	» 2.500.000

TABELLA *E*

Concorso nazionale per iniziative provinciali con premi per l'importo complessivo di L. 15.000.000

Premi per le provincie dell'Italia settentrionale	n. 2 da L. 2.500.000
Premi per le provincie dell'Italia centrale	» 2 » » 2.500.000
Premi per le provincie dell'Italia meridionale ed insulare	» 2 » » 2.500.000

TABELLA *F*

Concorso nazionale a premi per attività di divulgazione a mezzo della stampa ai fini dell'aumento della produttività agricola, per l'importo complessivo di L 4.000.000.

TABELLA DEI PREMI

Prima sezione	
N. 1 premio di L 500.000	L. 500.000
N. 2 premi di » 250.000 ciascuno	» 500.000
N. 3 premi di » 150.000 »	» 450.000
N. 4 premi di » 100.000 »	» 400.000
Seconda sezione:	
N. 1 premio di L. 500.000	L. 500.000
N. 2 premi di » 250.000 ciascuno	» 500.000
N. 3 premi di » 150.000 »	» 450.000
N. 7 premi di » 100.000 »	» 700.000

(2215)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Variante alla graduatoria del concorso nazionale per titoli a centocinquantatre posti di ruolo speciale transitorio (classe di concorso A.II).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1951 registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1953, registro n. 30, foglio n. 270, con il quale è stata approvata e resa esecutoria la graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a centocinquantatre posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di lettere italiane e storia negli istituti tecnici agrari, industriali, commerciali e per geometri (classe di concorso A.II) indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Considerato che accanto al nome del prof. Zeppieri Carmine di Giuseppe, incluso nella predetta graduatoria al 153° posto, è stata omessa la qualifica di « invalido di guerra » debitamente documentata dall'interessato;

Decreta:

La graduatoria del concorso a centocinquantatre posti di ruolo speciale transitorio per la classe di concorso A.II citato nelle premesse è rettificato nel senso che accanto al nome del prof. Zeppieri Carmine di Giuseppe, che vi occupa il 153° posto, devesi aggiungere « invalido di guerra ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1956
Registro n. 18 Pubblica istruzione, foglio n. 292

(2173)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 25926 del 26 settembre 1955, con il quale sono stati designati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1953 in base alla graduatoria di merito approvata con decreto prefettizio numero 25925/3/S del 26 settembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 242 del 19 ottobre 1955;

Visto il successivo decreto n. 1457 del 23 gennaio 1956, con il quale veniva assegnato alla terza condotta medica di Pisticci il dott. D'Alessandro Emilio;

Vista la delibera n. 111 del 14 aprile 1956, resa immediatamente eseguibile, della Giunta municipale del sopraindicato Comune, che dichiara il predetto dott. D'Alessandro decaduto dal posto, per assenza arbitraria dal servizio, con decorrenza dal 18 marzo 1956;

Ritenuto che la suddetta terza condotta medica di Pisticci è da considerarsi, pertanto, vacante e va assegnata al candidato che nella graduatoria degli idonei segue il dott. D'Alessandro Emilio;

Ritenuto che, in seguito a rinunzia del quarto graduato, la terza condotta medica di Pisticci (Bosco Salice) va pertanto assegnate al quinto graduato, dott. Di Riso Pietro;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1935, n. 1265;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Di Riso Pietro viene assegnato alla terza condotta medica di Pisticci (Bosco Salice).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 28 aprile 1956

Il prefetto: Rigucci

(2066)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti in data 14 ottobre 1955, n. 19843 e 19844, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria ed all'assegnazione dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1950;

Visto che la candidata signora Montevecchi Rosina, attualmente titolare della condotta ostetrica di Villa San Martino di Lugo di cui al concorso in esame, avendo conseguito la nomina presso altro ente locale, ha dichiarato di optare per quest'ultimo posto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Ritenuto, pertanto, che la sede di Villa San Martino deve considerarsi vacante e da conferirsi alla candidata avente diritto;

Viste le istanze di ammissione al concorso delle candidate che seguono la sunnominata nella graduatoria e tenute presenti le sedi da esse indicate in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

L'ostetrica Ricci Petitoni Maria, candidata compresa nella graduatoria delle idonee nel concorso di cui alle premesse, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Villa San Martino di Lugo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ravenna, addì 27 aprile 1956

Il prefetto: Scaramucci

(2040)

PREFETTURA DI LATINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto prefettizio n. 27519/3 del 10 ottobre 1954, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina al 10 ottobre 1954;

Visto il decreto prefettizio 10 gennaio 1956, n. 37187, col quale l'ostetrica Liberali Giustina di Alfredo è stata dichiarata vincitrice della ostetrica unica del comune di Ventotene;

Considerato che la predetta ostetrica non ha accettato il posto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle candidate idonee che seguono nella graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine alla accettazione della condotta resasi vacante;

Considerato che l'ostetrica Bulderini Riccarda ha accettato la suddetta condotta rimasta vacante;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

A modifica del decreto prefettizio 10 gennaio 1956, n. 37187, l'ostetrica Buldorini Riccarda è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica unica del comune di Ventotene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Latina, addì 26 aprile 1956

Il prefetto: di Napoli

(2184)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Nomina a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso in data 8 maggio 1953, n. 14475, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1952 ed interessante i comuni di Delia, Mazzarino, Riesi, Santa Caterina e Sommatino;

Visto il decreto prefettizio in data 7 aprile 1956, n. 8672, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 99 del 23 aprile 1956, con il quale si approvava la graduatoria dei candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento del precitato concorso;

Visto l'art. 24 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le istanze dei candidati e l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, hanno concorso;

Decreta:

Il dott. Turco Rosario fu Francesco è nominato ufficiale sanitario del comune di Delia.

Il predetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed in quello del comune di Delia.

Caltanissetta, addì 4 maggio 1956

Il prefetto: CALANDRA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso in data 8 maggio 1953, n. 14475, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1952 ed interessante i comuni di Delia, Mazzarino, Riesi, Santa Caterina e Sommatino;

Visto il decreto prefettizio in data 7 aprile 1956, n. 8672, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 99 del 23 aprile 1956, con il quale si approvava la graduatoria dei candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento del precitato concorso;

Visto l'art. 24 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le istanze dei candidati e l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, hanno concorso;

Decreta:

Il dott. Marino Angelo di Carmelo è nominato ufficiale sanitario del comune di Mazzarino.

Il predetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed in quello del comune di Mazzarino.

Caltanissetta, addì 4 maggio 1956

Il prefetto: CALANDRA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso in data 8 maggio 1953, n. 14475, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1952 ed interessante i comuni di Delia, Mazzarino, Riesi, Santa Caterina e Sommatino;

Visto il decreto prefettizio in data 7 aprile 1956, n. 8672, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 99 del 23 aprile 1956, con il quale si approvava la graduatoria dei candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento del precitato concorso;

Visto l'art. 24 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le istanze dei candidati e l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, hanno concorso;

Decreta:

Il dott. Calandra Salvatore di Mario è nominato ufficiale sanitario del comune di Riesi.

Il predetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed in quello del comune di Riesi.

Caltanissetta, addì 4 maggio 1956

Il prefetto: CALANDRA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso in data 8 maggio 1953, n. 14475, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1952 ed interessante i comuni di Delia, Mazzarino, Riesi, Santa Caterina e Sommatino;

Visto il decreto prefettizio in data 7 aprile 1956, n. 8672, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 99 del 23 aprile 1956, con il quale si approvava la graduatoria dei candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento del precitato concorso;

Visto l'art. 24 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le istanze dei candidati e l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, hanno concorso;

Decreta:

Il dott. Giannuzzo Emanuele di Vincenzo è nominato ufficiale sanitario del comune di Santa Caterina.

Il predetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed in quello del comune di Santa Caterina.

Caltanissetta, addì 4 maggio 1956

Il prefetto: CALANDRA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso in data 8 maggio 1953, n. 14475, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1952 ed interessante i comuni di Delia, Mazzarino, Riesi, Santa Caterina e Sommatino;

Visto il decreto prefettizio in data 7 aprile 1956, n. 8672, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 99 del 23 aprile 1956, con il quale si approvava la graduatoria dei candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento del precitato concorso;

Visto l'art. 24 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le istanze dei candidati e l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, hanno concorso;

Decreta:

Il dott. Stuppia Vincenzo di Liborio è nominato ufficiale sanitario del comune di Sommatino.

Il predetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed in quello del comune di Sommatino.

Caltanissetta, addì 4 maggio 1956

Il prefetto: CALANDRA

(2227)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il decreto prefettizio n. 39090 del 30 dicembre 1955, con il quale furono designati i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1953;

Ritenuto che il dott. Gatticchi Giuseppe, 6° classificato nella graduatoria generale, assegnatario della 1ª condotta di Sant'Agata Feltria, è stato dichiarato rinunciatario per non aver assunto, nel termine perentorio fissatogli, regolare servizio;

Che il concorrente 7° classificato è assegnatario di condotta chiesta in ordine di preferenza rispetto alle due di Sant'Agata Feltria;

Che il concorrente 8° classificato dott. Remo Bonazzoli, assegnatario della seconda condotta di Sant'Agata Feltria, interpellato a termine dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ha dichiarato di optare per la 1ª condotta, rendendo così disponibile la 2ª condotta del più volte citato comune di Sant'Agata Feltria;

Che il concorrente 9° classificato è assegnatario di condotta chiesta in ordine di preferenza rispetto alla 2ª condotta di Sant'Agata Feltria;

Che, pertanto, quest'ultima condotta va assegnata al concorrente classificatosi al 10° posto della graduatoria, dottor Guido Ottalevi;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bonazzoli Remo è dichiarato assegnatario della 1ª condotta medica del comune di Sant'Agata Feltria; il dottor Ottalevi Guido è dichiarato assegnatario della 2ª condotta medica di Sant'Agata Feltria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Pesaro, addì 25 aprile 1956

p. *Il prefetto*: SANTORO

(2133)

PREFETTURA DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 42252 del 5 ottobre 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per diciannove posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il successivo decreto di pari numero e data del precedente, relativo alla nomina dei vincitori del predetto concorso;

Visto che a seguito di rinuncia del dott. La Torre Giuseppe si è reso vacante il posto di Orsara di Puglia, e che, per il trasferimento in altra sede del dott. De Sanctis Luigi, si è reso vacante anche il posto di Rignano Garganico;

Visto che il dott. Rucci Luigi ha diritto ad occupare il posto di Orsara di Puglia, mentre il dott. Cappiello Francesco Paolo ha diritto di occupare il posto di Rignano Garganico;

Visto l'art. 26 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

1. Il dott. Rucci Luigi, è nominato ufficiale sanitario del comune di Orsara di Puglia in sostituzione del rinunciatario dott. La Torre Giuseppe.

2. Il dott. Cappiello Francesco Paolo, è nominato ufficiale sanitario del comune di Rignano Garganico in sostituzione del dott. De Sanctis Luigi, nominato ufficiale sanitario di Ascoli Satriano.

La nomina si intende conferita in via di esperimento per un biennio con l'obbligo di assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.

I predetti sanitari presteranno la promessa di giuramento a termini dell'art. 38 del sopracitato testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Foggia, addì 28 aprile 1956

Il prefetto: MENEGHINI

(2150)

PREFETTURA DI PIACENZA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Richiamato il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 310.2.58.11102 in data 10 ottobre 1955, col quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso a due posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Richiamato il proprio precedente decreto 25 novembre 1955, n. 38401, relativo alla sostituzione del presidente e del segretario della predetta Commissione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del componente prof. Duilio Soli, primario chirurgo, il quale, già incaricato presso il reparto chirurgia degli Ospizi civili di Piacenza, si è trasferito in altra sede;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che attribuisce al prefetto la competenza alla nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in premesse indicato, il professore Federico Vaccari, primario chirurgo degli Ospizi civili di Piacenza, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Piacenza, addì 24 aprile 1956

Il prefetto: OTTAVIANO

(2116)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.